

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26.03.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 26.11.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26.07.2016

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento	pagina	3
Articolo 2	Differenza tra canone ricognitorio e canone non ricognitorio	pagina	3
Articolo 3	Canone di concessione non ricognitorio	pagina	3
Articolo 4	Soggetto passivo del canone di concessione non ricognitorio	pagina	4
Articolo 5	Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio	pagina	4
Articolo 6	Pagamento del canone di concessione non ricognitorio	pagina	4
Articolo 7	Occupazioni abusive	pagina	5
Articolo 8	Istanza di concessione	pagina	5
Articolo 9	Rilascio della concessione	pagina	5
Articolo 10	Revoca	pagina	6
Articolo 11	Proroga della concessione	pagina	6
Articolo 12	Deposito cauzionale	pagina	6
Articolo 13	Esclusione dal pagamento del canone non ricognitorio	pagina	6
Articolo 14	Accertamento, sanzioni, interessi	pagina	6
Articolo 15	Riscossione coattiva	pagina	7
Articolo 16	Entrata in vigore	pagina	7

Art. 1

Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori previsti dai commi 5, 7 e 8 dell'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 2

Differenza tra canone ricognitorio e canone non ricognitorio

1) Il canone di concessione ricognitorio rappresenta la quantificazione monetaria dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune su di un bene oggetto di concessione. La quantificazione non è rapportata all'utilità economica ricevuta dal concessionario.

2) Il canone di concessione non ricognitorio rappresenta la quantificazione monetaria dell'utilità economica ricevuta dal concessionario del bene comunale.

Articolo 3

Canone di concessione non ricognitorio

1) L'imposizione del canone non ricognitorio è dovuta a fronte dell'uso singolare della sede stradale che incide in modo significativo sull'uso pubblico delle risorse viarie che ne preclude la generale funzione.

2) Ai sensi dei commi 5, 7 e 8 dell'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, elencate nel comma 3 di questo articolo sono soggette, oltre che al pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP),(che andrà poi detratto come da comma 6 del presente articolo) anche al pagamento in favore del Comune di San Martino Siccomario di un canone di concessione non ricognitorio annuale, calcolato secondo la tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

3) Le occupazioni di cui al comma 1 soggette a canone non ricognitorio sono:

A. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione:

- condutture in superficie per la distribuzione di acqua potabile, gas ed energia elettrica;
- condutture in superficie per la fognatura e condutture per la depurazione;
- intercapedini, manufatti e simili, contenitori - di cavi, condutture e linee elettriche;
- pozzetti, cabine elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- tralicci di elettrodotto;
- sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche.

- 4) Il canone di concessione non ricognitorio è determinato secondo i seguenti criteri:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri lineari;
- 5) Il canone di concessione annuo è determinato dal prodotto della moltiplicazione tra la tariffa stabilita dalla Giunta comunale e la superficie occupata espressa in metri lineari.
- 6) Dall'importo del canone non ricognitorio va detratto l'importo del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- 7) Si considerano permanenti le occupazioni con durata non inferiore all'anno.

Articolo 4

Soggetto passivo del canone di concessione non ricognitorio

- 1) Il canone di cui all'articolo 3 del presente regolamento è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 5

Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio

- 1) La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro lineare, le stesse sono arrotondate a un metro lineare. Per le occupazioni con pozzetti, tralicci e cabine la tassazione è conteggiata a numero.
- 2) Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'articolo 3.

Articolo 6

Pagamento del canone di concessione non ricognitorio

- 1) Il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte della competente Area, dell'atto di concessione.
- 2) L'Area competente al rilascio dell'atto di concessione comunica mensilmente all'ufficio tributi i dati attinenti alle concessioni rilasciate, anche mediante collegamenti telematici.
- 3) L'ufficio tributi provvede, entro il tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1, a inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto e le modalità di pagamento.
- 4) Per le annualità successive alla prima, il canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.
- 5) Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del

canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione o del contratto o dalla data di effettiva occupazione, se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

6) Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno di inizio dell'occupazione, come accertato nell'atto di sanatoria.

7) Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato dal giudice ordinario il diritto alla restituzione.

Articolo 7

Occupazioni abusive

1) Per le occupazioni abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate/prorogate, ovvero difformi dalle disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 14.

2) Nel caso di installazioni abusive di manufatti su aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Articolo 8

Istanza di concessione

1) Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la richiesta di concessione presentata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (COSAP), è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

2) Al medesimo scopo di semplificazione, e in applicazione del comma 1 del presente articolo, le occupazioni già concesse, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (COSAP), sono ritenute valide anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

Articolo 9

Rilascio della concessione

1) Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (COSAP) è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

Articolo 10
Revoca

- 1) Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la revoca della concessione disposta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (COSAP) è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.
- 2) Il mancato versamento di quanto chiesto con l'avviso di pagamento di cui all'articolo 6 del presente regolamento comporta l'avvio della procedura di revoca della concessione, anche ai fini del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (COSAP).

Articolo 11
Proroga della concessione

- 1) Per la proroga della concessione si applica l'articolo 8 del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (COSAP).

Articolo 12
Deposito cauzionale

- 1) Il responsabile dell'Area competente al rilascio della concessione può chiedere, dandone adeguata motivazione, un deposito cauzionale, che dovrà essere indicato nell'atto di concessione.
- 2) Se richiesto, il deposito deve essere effettuato tramite versamento presso la tesoreria comunale ovvero con polizza fidejussoria.
- 3) L'eventuale deposito cauzionale è a titolo infruttifero.

Articolo 13
Esclusione dal pagamento del canone non ricognitorio

- 1) Sono esclusi dal pagamento del canone non ricognitorio le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Unioni di Comuni.

Articolo 14
Accertamento, sanzioni, interessi

- 1) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso di messa in mora, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2) La notifica dell'avviso di cui al comma precedente deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere ovvero è stato effettuato in misura ridotta.
- 3) Per l'occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche assoggettate al canone non ricognitorio si

applica una sanzione amministrativa di 300 euro, oltre all'accertamento del canone non ricognitorio dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4) Per l'occupazione di metri lineari eccedenti quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica una sanzione amministrativa di 150 euro, oltre all'accertamento del maggior canone dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

5) Per l'omesso o parziale pagamento del canone di concessione non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa di 25 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

6) Le sanzioni amministrative sono irrogate dall'ufficio tributi.

7) Sulle somme di canone di concessione non ricognitorio dovute e non versate si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

Articolo 15

Riscossione coattiva

1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene con le modalità previste nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Articolo 16

Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.